

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il DPR 8 marzo 1999, n°275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n° 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTA l'OM 23 luglio 2020, n°69;
- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n°39;
- VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
- CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nell'Istituto;
- CONSIDERATO il Regolamento di Istituto attualmente vigente;
- CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2
- IN CONTINUITA' con le Direttive del Dirigente Scolastico del 5/03/2020 e il Decreto Dirigenziale "Indicazioni su didattica a distanza e valutazioni" del 23/03/2020

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale “Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021” del 7 settembre 2020 (Art. 11-12-13-14)

VISTI i decreti di assegnazione dei docenti alle classi

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione

- 1.** Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) dell’Istituto “Galvani-De Sterlich” di Chieti.
- 2.** Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.
- 3.** Il presente Regolamento per la DDI individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari, stabilisce anche le relative sanzioni ed indica gli organi competenti all’irrogazione ed il relativo procedimento. Tale Regolamento integra gli aspetti specifici del Regolamento di Istituto, a cui si rimanda per qualunque situazione non espressamente prevista.
- 4.** Il presente Regolamento ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria e delle disposizioni legate allo svolgimento esclusivo delle lezioni in modalità DDI o mista.
- 5.** Il Dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola a seguito delle delibere di approvazione da parte degli OO.CC. preposti.

Art. 2 - Premesse

- 1.** A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici.
- 2.** Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra e, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
- 3.** La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

- gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
- rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc):

5. Le attività di DDI possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - le videolezioni in diretta (intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovisivo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti);
 - lo svolgimento di compiti (quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documents)
- attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, (svolte con l'ausilio di strumenti digitali), quali:
 - l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le attività di DDI asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

6. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

7. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve tener conto degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

8. La proposta della DDI si inserisce in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle *Linee guida* e dalle *Indicazioni nazionali* per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

9. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in linea con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

10. L'animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

- attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono: il Registro elettronico ARGO che, tra le varie funzionalità, consente di gestire il Registro dell'insegnante, l'agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio web @galiani-desterlich.org e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle attività di DDI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale.

3. Nell'ambito delle attività di DDI in modalità asincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe e annotano sull'agenda di classe l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, che interessa per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività di DDI in modalità sincrona segue il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito per la didattica in presenza. Le attività sincrone avranno la durata di norma di **30 minuti** (fatte salve le attività per le verifiche scritte) e dovranno comunque consentire tra un'ora e l'altra una pausa di interruzione di 10 minuti per permettere allo studente di muoversi evitando i danni di eccessiva esposizione al videoterminale.

2. Tale riduzione dell'attività sincrona è stabilita:

- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti sia delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

Il docente impiegherà il tempo restante per l'elaborazione, la valutazione e lo sviluppo di attività asincrone o per tutoraggio (recupero-approfondimento) individuale o per piccoli gruppi di studenti.

3. Di ciascuna attività asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

4. Sarà cura di ciascun insegnante tener conto del carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, evitando in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline.

5. Nei periodi di attività di DDI l'assegnazione dei lavori per lo studio individuale da parte del docente avviene, dal lunedì al venerdì, **entro le ore 15:00, ed entro le 18:00 del martedì da parte del docente che svolge attività didattiche nella 7^a ed 8^a unità oraria del martedì pomeriggio** La consegna dei compiti svolti da parte degli studenti dovrà rispettare le indicazioni dei singoli docenti.

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet, invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.
3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. L'alunno presente alla prima ora deve seguire tutte le ore di videolezione previste nel corso della mattinata senza possibilità di scegliere le materie da seguire per non incorrere in sanzioni di cui alla Tabella A (in allegato)
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante;
 - il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
 - accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso;
 - partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
 - partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano.
 - partecipare al meeting in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività; inoltre è fatto divieto agli alunni di inserire sfondi su meet durante la video lezione.
 - la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari, su richiesta motivata della studentessa o dello studente e deve essere autorizzata dall'insegnante prima dell'inizio della sessione. In caso di diniego, dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso e li può escludere dalla videolezione; l'assenza dovrà essere giustificata.

5. Durante lo svolgimento delle videolezioni ai docenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
- un setting di lavoro adeguato allo svolgimento delle attività didattiche, privo di rumori ed interferenze di fondo;
 - partecipazione alla videolezione con videocamera e microfono attivati;
 - rispetto dell'orario di servizio evitando sovrapposizioni e garantendo agli studenti pause di disconnessione tra un'ora e l'altra.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le attività di DDI in modalità asincrona anche su base plurisettimanale, bilanciando le stesse con le attività sincrone e ove necessario coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe e con il docente coordinatore della classe.
2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.
3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio @galiani-desterlich.org
4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 -Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. (Vedi Allegato A)

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti dall'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati mediante la didattica in presenza è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.
2. La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti realizzati con la DDI seguirà i criteri già definiti nell'anno scolastico 2019-2020 e deliberati dal collegio dei docenti per la Didattica a Distanza.
3. Sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
4. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.
5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 - Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base delle disposizioni impartite.

Art. 12 - Aspetti riguardanti la privacy

1. **Per il trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie si fa riferimento a quanto previsto nella O.M. *Linee guida* del 7 agosto 2020 e relative disposizioni attuative vigenti.**
2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale
 - a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
 - b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, tutela della privacy e impegni riguardanti la DDI.

Articolo 13

1. Nelle giornate di svolgimento della DDI in modalità esclusiva i docenti sono sollevati dalle responsabilità della "culpa in vigilando" sulle studentesse e sugli studenti;
2. I docenti, al di fuori del proprio orario di servizio, hanno diritto alla disconnessione, previsto nell'art. 39 del CCNI, ed in particolare a non rispondere a telefonate, e-mail, e messaggi anche su gruppi Whatsapp.

Articolo 14

Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti in data 10 novembre 2020 e dal Consiglio di Istituto in dataentra in vigore il con la relativa pubblicazione sul sito della scuola.

Allegato A

<p>Si configurano come mancanze lievi i comportamenti che, per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze, contrastano in modo non grave con i doveri indicati nel Regolamento e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - non rendersi presenti a tutte le lezioni presenti nel corso della mattinata in DAD; - non mantenere la telecamera accesa e non utilizzare il microfono come da indicazioni del docente; - non presentarsi alle lezioni a distanza con un abbigliamento adeguato; - presentarsi alle lezioni in DAD privi del materiale didattico; - manipolare il microfono dei compagni; - assistere alle lezioni in un ambiente non silenzioso, che può arrecare disturbo ai compagni e al docente; - partecipare alle lezioni da un ambiente non idoneo 	<p>Le mancanze lievi sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che le rileva o dal Dirigente scolastico inizialmente con un rimprovero orale, in seguito con nota disciplinare scritta e/o con l'allontanamento dalla lezione. Il provvedimento viene riportato sul Registro di Classe (elettronico) e ne viene data comunicazione alle famiglie. Dopo la terza nota disciplinare, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti previsti per le mancanze gravi o gravissime.</p>
<p>Si configurano come mancanze gravi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzare il telefono cellulare per motivi non direttamente connessi alla didattica a distanza e senza l'autorizzazione del docente; - uso improprio della chat e delle piattaforme utilizzate; - caricamento di materiali impropri; - comportamenti che turbano il normale svolgimento delle attività didattiche; - reiterare i comportamenti configurati come mancanze lievi 	<p>Le mancanze gravi vengono sanzionate con l'ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico e/o con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni determinata dal Consiglio di classe, nelle modalità previste dal Regolamento di Istituto.</p>
<p>Si configurano come mancanze gravissime:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - cessione di link e/o credenziali di accesso; - violazione della privacy; - catturare registrazioni e screen shot dei docenti o dei compagni; - responsabilità e corresponsabilità in forme di cyber bullismo; - Divulgare registrazioni delle lezioni o materiali didattici dei docenti e dei compagni 	<p>Le mancanze gravissime sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni 15 fino al termine delle lezioni, secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui agli artt. 9 e 9 bis del D.P.R. n. 235 del 2007, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto.</p>